

Pubblicato il 18/07/2018

N. 08039/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2018, proposto da

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Declaratoria di nullità ex art. 31, comma 4, C.P.A., previo inserimento cautelare con riserva in GAE nelle classi di concorso A066 (ex A075 – A076) o di necessaria confluenza A041 (ex A042) o B016 (ex C030 – C031) o nelle diverse classi di concorso d'interesse della Tabella B del DPR 19/2016 come indicate in atti, del D.M. MIUR n. 400 del 12.06.2017 avente ad oggetto l'aggiornamento annuale delle GAE, e condanna del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento dei ricorrenti in GAE nelle Province e classi di concorso d'interesse, con effetti “definitivi”, e, in subordine, al risarcimento danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell'art.60 c.p.a., sussistendone i presupposti, come dato a verbale, essendo la questione già stata affrontata dalla Sezione con precedenti giurisprudenziali di reiezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (v. sent. TAR Lazio, III bis, n. 12087/2017).

Gli odierni deducenti sono tutti in possesso del titolo di diploma tecnico pratico come da certificazioni ed autocertificazioni allegate i quali aspirano ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

Pertanto, impugnano i D.M. n.400/2016 in epigrafe nella parte in cui pur vantando i ricorrenti il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all'insegnamento non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda, in via telematica, per l'inserimento in GAE.

In proposito, il Collegio –prescindendo anche dall'omessa tempestiva impugnazione dei presupposti D.M. e in particolare del D.M. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 605, l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva “chiuso” con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento2007 - ha più volte evidenziato che, anche a voler riconoscere valore abilitante all'insegnamento al diploma ITP conseguito prima del D.M. n.249/2010, ciò che osta all'inserimento dei ricorrenti nelle GAE è proprio la preclusione normativa

contenuta nell'art.1, comma 605 lett. c) della legge n.296 e, quindi e nel successivo art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011 (v.anche sentenza n. 3285/2017 del 9 marzo 2017 sui diplomati ITP anteriormente alla chiusura della GAE); né, del resto, risulta agli atti che i ricorrenti abbiano presentato, a suo tempo, domanda di inserimento nelle GAE prima della chiusura delle stesse.

Altro è il valore abilitante del titolo ITP, che è stato riconosciuto al mero fine dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e pertanto il ricorso deve essere accolto con riferimento a tale domanda subordinata.

Le spese possono essere compensate in ragione della soccombenza parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli sensi di cui in motivazione, respingendolo per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia